

Comune di Pogliano Milanese

Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO

Prot. n. 3134 del 13/03/2020

OGGETTO: Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza di personale dipendente ai sensi del DPCM 11/03/2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08.03.2020, «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del DPCM del 11.03.2020: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”*;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

RITENUTO indispensabile, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza di personale dipendente;

CONSIDERATO che le misure adottate si rilevano insufficienti a contenere il rischio di contagio epidemiologico ed è necessario limitare il più possibile, non solo l'accesso del pubblico agli uffici comunali, ma anche la presenza fisica dei dipendenti negli Uffici comunali;

RITENUTO pertanto, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, disponendo di organizzare l'Ente come segue:

1. in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, punto 6, del suddetto DPCM 11 Marzo 2020, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente, fatta eccezione delle attività di Anagrafe, Stato Civile, Vigilanza e presidio del territorio, stabilendo che con riguardo all'Ufficio Protocollo è garantito lo smart working per il dipendente addetto all'acquisizione al protocollo della PEC, laddove l'eventuale posta cartacea sarà in via straordinaria ed eccezionale consegnata all'Ufficio Anagrafe, prevedendosi il rientro in servizio di uno dei dipendenti addetti alla protocollazione un giorno alla settimana per l'acquisizione della posta cartacea;
2. in alternativa a detta misura, ove la stessa non sia attivabile nell'immediato per motivi tecnico-informatici e quindi per il tempo strettamente necessario a detta attivazione, si proceda a promuovere la fruizione di ferie residue anno 2019, al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19;

RITENUTO, altresì, di disporre, anche in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell'Ente, l'apertura all'occorrenza e per l'espletamento di adempimenti indifferibili e improcrastinabili dei soli uffici comunali che espletano attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza di seguito indicate:

- Anagrafe e stato civile;
- Protocollo;
- Polizia locale e protezione civile;

- servizi sociali di base;
- Assistenza domiciliare
- Servizi cimiteriali urgenti;
- personale (solo per il versamento dei contributi previdenziali);

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, ad oggetto: *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato."* Ed in particolare gli articoli da 18 a 23;
- la circolare dell'INAIL del 2/11/2017 n. 48 ad oggetto: *"Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative."*
- L'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* che testualmente recita:
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante: *"Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*;
- la Legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: *"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."*, ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*;
- l'articolo 9 del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *"Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*, in materia di bilancio di genere;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante *"Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*;
- l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

RICHIAMATA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 124/2015 nonché dell'art. 18, comma 3 dell'A.S. 2233-B (ora Legge 22 maggio 2017, n. 81) la quale fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione;

PRESO ATTO che:

- le linee guida contenute nella Direttiva n. 3/2017 contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
- gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante: *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”*;
- la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*;



TUTTO CIÒ premesso e considerato,

DISPONE

1. Individuare i servizi indifferibili da rendersi in presenza di personale come segue:
 - Anagrafe e Stato Civile;
 - Protocollo;
 - Polizia Locale e Protezione Civile;
 - Servizi Sociali di base;
 - Assistenza domiciliare;
 - Servizi cimiteriali urgenti;
 - Personale (solo per il versamento dei contributi previdenziali).
2. Precisare che tutte le attività di Protezione Civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza.
3. Disporre, all'occorrenza, per l'espletamento di adempimenti indifferibili e improcrastinabili dei soli uffici comunali che svolgono attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e di cui al punto 1), l'apertura degli uffici come segue:
 - a) limitazione l'accesso del pubblico alle sole persone che, previo appuntamento telefonico, debbano recarsi presso l'Ente per adempimenti urgenti e improcrastinabili, mediante il ricorso a modalità di comunicazione alternative quali: telefono, email e PEC;

- b) consentire l'accesso individuale agli Uffici, come indicato al punto a), nel rispetto delle norme comportamentali dettate a livello nazionale, con particolare riguardo al rispetto della distanza interpersonale di un metro e l'utilizzo da parte del dipendente dei dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, disinfettante, etc).
4. Prevedere una rotazione dei dipendenti, ad eccezione di quelli che siano in condizioni di immunodepressione accertata, per i quali si ritiene più opportuno un periodo di congedo pari a quello della emergenza epidemiologica, salvo diverse determinazioni da assumersi sulla base di specifiche certificazioni mediche.
 5. Esprimere indirizzo al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area, in ossequio alle disposizioni dettate dal DPCM 11.03.2020, di pianificare per tutti gli uffici comunali "[...] *lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 [...]*".
 6. Esprimere, inoltre, indirizzo al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area di pianificare, alternativamente alla prestazione lavorativa in forma agile di cui al punto precedente, la fruizione delle ferie residue anno 2019 di tutto il personale dipendente.
 7. Dare atto che, il Segretario Comunale e i Responsabili di Area dell'Ente, ciascuno per quanto di propria competenza, valuteranno le eventuali domande di accesso al "lavoro agile", secondo le disposizioni contenute nel "*Regolamento per l'attivazione del lavoro agile o smart working per il personale dipendente*", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2020, e di quanto previsto nel presente provvedimento.
 8. Dare, altresì, atto che il ricorso al lavoro agile e alla fruizione delle ferie residue 2019 è limitato al periodo di emergenza nazionale e, dunque, fino al 3 aprile 2020, salve differenti indicazioni per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
 9. Precisare che il contenuto nel presente Decreto è in vigore dalla data odierna.
 10. Trasmettere copia del presente Decreto alle OO.SS. e alla R.s.u..
 11. Rendere noto il contenuto del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Atti Generali – Disposizioni Generali".

Pogliano Milanese, 13 marzo 2020

 
IL SINDACO
(Carmine Lavanga)